

Regolamento Comunale sulla celebrazione dei matrimoni civili

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 - Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Il matrimonio è celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, di norma nella Sala Giunta ubicata al primo piano della Casa Comunale in Via Roma n. 74, adatta a matrimoni con meno di 20 invitati. La celebrazione del matrimonio in questo luogo, in quanto sede istituzionale non comporta spese a carico dei nubendi.

Su richiesta di questi ultimi il matrimonio può essere celebrato nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale ubicata nel Palazzo San Giuseppe in Piazza Liberazione n. 6 luoghi – purchè disponibile per la data prescelta -, che per tale fine e circostanza assume la denominazione di Casa Comunale.

Il matrimonio potrà infine essere celebrato in ulteriori luoghi idonei, previamente individuati con deliberazione della Giunta Comunale che ne regolerà l'uso e fisserà l'importo del rimborso dovuto.

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione deve essere presentata all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi indicante la scelta del luogo della celebrazione. La richiesta deve essere depositata all'atto della pubblicazione di matrimonio, e comunque almeno 30 giorni prima della celebrazione del medesimo.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

Art. 5 -Giornate ed orario di celebrazione

Il matrimonio civile è celebrato, in base alla scelta dei nubendi, nel giorno e nell'ora da essi indicati e di norma nell'orario di apertura dell'Ufficio dello Stato Civile.

Non sono celebrati, di norma, i matrimoni civili nei seguenti giorni:

- 1 e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 novembre
- festa patronale (5 dicembre)
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre

Art. 6 -Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita dei luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio civile potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordarsi con gli addetti all'Ufficio stesso.

Art. 7 - Allestimento dei luoghi della celebrazione del matrimonio

I richiedenti la celebrazione hanno facoltà di richiedere l'arricchimento, a propria cura e spesa, dei luoghi della celebrazione con ulteriori arredi ed addobbi, con l'obbligo della loro rimozione immediatamente al termine della cerimonia.

Su richiesta è consentito prima e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, coriandoli, pasta, esclusivamente nei luoghi esterni agli edifici e nell'androne dell'ingresso alla Casa Comunale.

I luoghi ed i beni concessi per la celebrazione dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni nelle quali furono ricevuti. I richiedenti la celebrazione sono direttamente responsabili e rispondono in solido dei danni riscontrati ai beni concessi dal Comune.

Il Comune resta esonerato da ogni responsabilità per qualunque fatto abbia a verificarsi in relazione all'uso dei beni comunali.

Art. 8 - Formalità preliminari alla celebrazione.

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di valido documento di identità in corso di validità. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio dello Stato Civile la fotocopia dei predetti documenti.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi devono darne comunicazione all'Ufficio entro e non oltre entro le ore 12,00 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 9 - Rimborso spese

Per la celebrazione del matrimonio nella Sala delle adunanze del Consiglio è dovuto il preventivo pagamento di un rimborso forfetario della spesa sostenuta dal comune per l'allestimento, la pulizia ed il riordino dei luoghi ammontante ad euro 100,00 soggetto ad adeguamento annuale, a cura del Responsabile del Servizio, sulla base dell'indice dei prezzi registrati dall'Istat. L'eventuale lancio e/o lo spargimento di riso, coriandoli, pasta, all'interno e all'esterno dell'androne di ingresso della Casa Comunale comporta il preventivo pagamento di un rimborso forfetario della spesa sostenuta dal comune per la relativa pulizia luoghi ammontante ad euro 50,00 soggetto ad adeguamento annuale, a cura del Responsabile del Servizio, sulla base dell'indice dei prezzi registrati dall'Istat.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Le modalità operative per l'erogazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento non dalle medesime previste saranno preventivamente concordate e verificate con l'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

Codice Civile

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Lo Statuto Comunale.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 100 dello Statuto Comunale. Non saranno soggetti al pagamento dei rimborsi i matrimoni civili già formalmente calendarizzati alla data di adozione della deliberazione approvante il presente Regolamento.